



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
Settore Vegetazione e Boschi  
*Sviluppo sostenibile*  
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



## **REGOLAMENTO PER IL TAGLIO DI FILARI, RIPE E PIANTE ISOLATE**

L'art. 20.5 della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. 7/5983 (Approvazione della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino) prevede che il taglio di piante isolate, filari campestri o stradali, colture di ripa effettuato su superfici occupate da vegetazione naturale inferiore ai 2000 mq (e quindi non considerate bosco ai sensi della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31) non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica qualora venga eseguito, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Gli interventi non inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che comunque comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, con domanda da presentare all'ente competente ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. L'art. 80.5 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, prevede che per l'autorizzazione paesaggistica "...all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni...sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi."

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino (PTC) relativamente a filari, ripe e piante isolate, prevede modalità di tutela generale del paesaggio diversificate a seconda delle zone cui si fa riferimento e più precisamente:

- nelle zone B (B1, B2, B3) e nelle Zone Naturalistiche Parziali (ZNP), per il taglio di piante isolate, ripe e filari, anche se inerente l'attività agro-silvo-pastorale, deve essere inoltrata all'Ente Gestore del Parco una denuncia di taglio;
- nelle Zone C (ambito di protezione delle Zone Naturalistiche Perifluviali) e nelle Zone G (ambito agricolo e forestale), la destinazione attuale di aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi va mantenuta inalterata, fatti salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi, ivi compreso il prelievo di materiale legnoso (inteso come taglio colturale). I suddetti prelievi, se attuati su alberi isolati, filari e siepi, potranno essere eseguiti e a condizione che sia messo a dimora un adeguato numero di specie vegetali autoctone a compensazione del quantitativo prelevato; non è prevista la presentazione di una denuncia di taglio;



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
**Settore Vegetazione e Boschi**  
*Sviluppo sostenibile*  
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



- nelle zone di iniziativa comunale (IC) le norme non prevedono vincoli specifici per filari, ripe o piante isolate. Non è prevista la presentazione di una denuncia di taglio.

Al fine di uniformare le valutazioni tecniche rispetto agli interventi richiesti e dare corretta attuazione agli articoli richiamati, in attuazione dell'art. 18.3.1 della D.G.R. n. 7/5983, il Consiglio di Amministrazione del Parco del Ticino nella seduta del 27/06/2011 con Deliberazione n. 45, ha emanato il seguente Regolamento.

## CAPO I

### Principi e finalità

#### Art. 1

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la definizione di taglio colturale di piante isolate, ripe e filari, non classificabili bosco ai sensi del art. 42 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e in particolare, al fine di uniformare le valutazioni tecniche rispetto agli interventi richiesti, stabilisce condizioni e modalità per l'emissione degli atti amministrativi di competenza.

## CAPO II

### Norme tecniche di attuazione

#### Art. 2

#### **PERIODO DI TAGLIO**

1. Gli interventi di tipo colturale su piante isolate, ripe e filari dovranno essere effettuati durante la stagione di riposo vegetativo, dal 15 Ottobre al 31 Marzo.

#### Art. 3

#### **CRITERI DI INTERVENTO COLTURALE O SELVICOLTURALE**

##### **3.1. FILARI D'ALTO FUSTO.**

- è ammesso il taglio A MATURITA' (da 20 a 50 anni secondo la specie) previa autocertificazione della preventiva o contemporanea messa a dimora in zona limitrofa (sino a 10 metri dalle piante tagliate) di piante della stessa specie in rapporto di 3 piantine per ogni soggetto tagliato, ovvero in rapporto di 1 piantina per ogni soggetto tagliato con piante di almeno 1,5 metri di



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
**Settore Vegetazione e Boschi**  
*Sviluppo sostenibile*  
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



**altezza, diametro adeguato, provviste di tutore, garantendo comunque l'attecchimento di almeno n. 1 pianta;**

- viceversa, ove la sostituzione (reimpianto) sia proposta ad una distanza superiore a metri 10 dagli individui tagliati, si considera venga alterato l'aspetto dei luoghi e l'eliminazione delle piante dovrà essere autorizzata dal punto di vista paesistico;
- per le specie con buona capacità pollonifera, è ammesso il taglio senza obbligo di reimpianto, a condizione che ne sia garantito il successivo ricaccio da ceppaia;
- è ammesso il DIRADAMENTO senza obbligo di reimpianto, a condizione che le piante rimaste, dopo l'intervento di taglio, si trovino ad un'adeguata distanza l'una dall'altra (Piante di prima grandezza quali querce, platano, pioppi una ogni 8 - 10 metri; Piante di seconda grandezza quali acero campestre, carpino bianco una ogni 5 - 6 metri);
- potrà essere ritenuta ammissibile l'eliminazione di piante autoctone ad alto fusto non giunte a maturazione esclusivamente per i casi di deroga previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.

### **3.1.1 Filari d'alto fusto di Farnia.**

Per i filari di Farnia, per il loro elevato valore biologico e paesaggistico, si applica il seguente regime transitorio:

- è ammesso il taglio A MATURITA' (60 anni) solo dopo preventiva comunicazione al Parco, con almeno 30 giorni di anticipo;
- Diradamento: valgono gli stessi criteri di cui all'art. 3.1 4° a linea;
- per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo del filare, il Parco può stabilire che i tagli e i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio (artt. 7.B3.4 e 8.C.14 della D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983);
- le richieste di taglio potranno essere valutate, anche previo eventuale sopralluogo;

Entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento, dovrà essere completato il censimento dei filari di elevato valore paesaggistico, che saranno soggetti a particolari procedure di tutela, mentre negli altri casi si procederà come al precedente punto 3.1.

### **3.1.2 Filari di pioppo ibrido.**

In coerenza con l'art. 42 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31, i filari di pioppo ibrido in coltivazione agronomica non sono soggetti a particolare disciplina autorizzativa.

Nel caso in cui l'età del filare di pioppo sia superiore ad anni 15, esso viene considerato elemento caratterizzante il paesaggio e, pertanto, trattato come all'art. 3.1



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
**Settore Vegetazione e Boschi**  
*Sviluppo sostenibile*  
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



**3.1.3 Filari di Abete rosso, Noce, Quercia rossa, Pino strobo.**

Si tratta come ogni altro filare di alto fusto (punto 3.1) ma è sempre possibile sostituire con specie autoctone.

**3.1.4 Pioppeti/impianto razionale di Abete rosso, Noce, Quercia rossa, Pino strobo.**

In coerenza con l'art. 42 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31, gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa, non sono considerati bosco e, pertanto, non sono soggetti a particolare disciplina autorizzativa.

**3.1.5 Cambio della specie.**

Per i tagli di cui all'art. 3.1 è possibile cambiare la specie con cui si effettua il reimpianto previa comunicazione al Parco, purché si utilizzino specie autoctone tipiche del luogo.

**3.2 RIPE ALBERATE, MACCHIE ARBOREE, SIEPI**

**3.2.1** CEDUI di salice, platano, ontano nero con specie arbustive: è ammesso il taglio con rilascio di un pollone ogni 5 ml. Gli arbusti potranno essere potati ma non eliminati.

**3.2.2** CEDUI di robinia con specie arbustive: è ammesso il taglio con rilascio di un pollone ogni 7 metri, di cui uno ogni 21 metri da mantenere per almeno due turni di taglio. Gli arbusti potranno essere potati ma non eliminati.

**3.2.3** ESOTICHE INFESTANTI (*Prunus serotina*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*, *Brussonetia papyrifera*, *Quercus rubra*): è ammesso il taglio a raso; il taglio potrà essere ripetuto annualmente in caso di sostituzione con specie autoctone, previa comunicazione al Parco.

**3.2.4** ALTO FUSTO/ CEDUO di specie AUTOCTONE: rilascio delle specie autoctone ad alto fusto (è ammesso il diradamento solo in caso di piante sottoposte); per il ceduo di autoctone, è ammesso il taglio con rilascio di un pollone ogni 5 metri. Potrà essere ritenuto ammissibile il taglio a maturità dell'alto fusto previa verifica di criteri e modalità di sostituzione secondo quanto indicato all'art. 3.1.



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
**Settore Vegetazione e Boschi**  
*Sviluppo sostenibile*  
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



**3.2.5 ALTO FUSTO** autoctone/ ceduo di INFESTANTI/ ROBINIA: è ammesso il taglio a carico delle infestanti senza rilascio di matricine, a condizione che vengano rilasciate le specie autoctone ad alto fusto (diradamento ammesso solo in caso di piante sottoposte). Per la robinia è ammesso il taglio con rilascio di un pollone ogni 7 metri, fatti salvi casi di pericolo per strade o case. Potrà essere ritenuto ammissibile il taglio a maturità dell'alto fusto previa verifica di criteri e modalità di sostituzione secondo quanto indicato all'art. 3.1.

**3.2.6 SPECIE ARBUSTIVE:** sono ammessi solo il diradamento e le potature, ad esclusione del rovo.

Nel caso in cui la siepe sia esclusivamente arbustiva è ammessa la potatura in forma obbligatoria effettuata in modo tale da non alterare la forma naturale delle specie e adeguandosi alla struttura dell'arbusto.

All'interno del perimetro di Parco Naturale (Siti di Interesse Comunitario, Zone a Protezione Speciale, Siti Natura 2000) il taglio delle siepi arbustive dovrà essere effettuato entro il 28 Febbraio.

**3.2.8 TURNO MINIMO** del ceduo:

Ontano: 15 anni.

Platano: 15 anni.

Robinia: 7 anni.

Esotiche infestanti: 3 anni.

Altre specie: 10 anni.

### **3.3 PIANTE ISOLATE**

#### **3.3.1 Alto fusto (specie autoctone):**

- è ammesso il taglio A MATURITA' previa autocertificazione della preventiva o contemporanea messa a dimora in zona limitrofa (sino a 10 m) di piante della stessa specie in rapporto di 3 piantine per ogni soggetto tagliato ovvero in rapporto di 1 ad 1 con piante di almeno mt. 2 di altezza, diametro adeguato, provviste di tutore, **garantendo comunque l'attecchimento di almeno n. 1 pianta;**
- viceversa, ove la sostituzione (reimpianto) sia proposta ad una distanza superiore a metri 10 dagli individui tagliati, si considera venga alterato l'aspetto dei luoghi e l'eliminazione delle piante dovrà essere autorizzata dal punto di vista paesistico;
- per le specie con buona capacità pollonifera, è ammesso il taglio senza obbligo di reimpianto, a condizione che ne sia garantito il successivo ricaccio dalla ceppaia ;



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
**Settore Vegetazione e Boschi**  
*Sviluppo sostenibile*  
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



- potrà essere ritenuta ammissibile l'eliminazione di piante autoctone ad alto fusto non giunte a maturazione esclusivamente per i casi di deroga previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.

### **3.3.2 Robinia**

Il taglio della robinia garantisce la rinnovazione agamica della pianta, pertanto il taglio è considerato intervento di tipo selvicolturale (turno minimo 7 anni).

### **3.3.3 Esotiche infestanti (*Prunus serotina, Ailanthus altissima, Acer negundo, Brssonetia papyrifera, Quercus rubra*)**

Il taglio garantisce la rinnovazione agamica delle piante, pertanto il taglio è considerato intervento di tipo selvicolturale (turno minimo 3 anni). E' ammesso anche il taglio ripetuto annualmente in caso di sostituzione con specie autoctone.

### **3.3.4 Cambio della specie.**

Per i tagli di cui all'art. 3.3 è possibile cambiare la specie con cui si effettua il reimpianto previa comunicazione al Parco.

## **3.4 VERDE ORNAMENTALE**

Alberi e arbusti di giardini condominiali o di altre aree, con funzione solo ornamentale o non appartenenti a specie autoctone, che non possano essere classificati all'interno della casistica sopra richiamata, non sono soggetti a regolamentazione, purché non venga alterato in modo permanente l'esteriore aspetto dei luoghi.

## **3.5 PIANTE MONUMENTALI**

Per le piante monumentali si applica il procedimento previsto dalla delibera di C.d.A. n. 8 del 22/01/2009.

## **3.6 VEGETAZIONE (non classificabile bosco ai sensi della normativa vigente) IN CORRISPONDENZA DI MANUFATTI IDRAULICI**

- In corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di opere di presa, o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse;
- negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica;
- sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possono interessare l'alveo con la loro caduta e il



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
**Settore Vegetazione e Boschi**  
*Sviluppo sostenibile*  
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

Nelle zone B (B1, B2, B3) e nelle Zone Naturalistiche Parziali (ZNP), per il taglio della vegetazione in corrispondenza di manufatti idraulici, deve essere inoltrata all'Ente Gestore del Parco una denuncia di taglio.

#### **Art. 4**

##### **CURE COLTURALI**

**4.1** Alle nuove piante messe a dimora in sostituzione di quelle tagliate, dovranno essere prestate le dovute cure colturali per almeno tre anni, al fine di garantirne l'attecchimento. Si dovrà procedere alla sostituzione delle piante morte.

**4.2** Qualora il reimpianto venga effettuato in Fascia A (Fascia di deflusso della piena) e B (Fascia di esondazione) del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con DPCM il 24/05/01 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08/08/01, le eventuali reticelle di protezione dovranno essere in materiale ferroso e non plastico, al fine di non permanere sul territorio qualora vengano asportate dalle piene del fiume.

#### **Art. 5**

##### **POTATURE**

**5.1** La potatura dei rami verdi può essere effettuata nei periodi di riposo vegetativo (ottobre – marzo) ed in modo tale da non compromettere lo stato fitosanitario delle piante, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno.

**5.2** La potatura dovrà seguire le buone norme colturali e non alterare la forma naturale delle specie adeguandosi alla struttura della pianta. Una corretta realizzazione della potatura comporta il rispetto delle seguenti regole:

- le branche eliminate vanno sempre tagliate in corrispondenza dell'ascella di un ramo in grado di fungere da tirasucchio;
- di norma il volume totale della chioma eliminata nel corso di un singolo intervento non deve superare il 20 % del volume iniziale;
- l'angolo di taglio deve essere tale da permettere una rapida e completa cicatrizzazione della ferita ad opera del callo.

**5.3** Di regola gli strumenti adoperati per le potature devono essere disinfettati nel passaggio da un esemplare all'altro, per evitare il diffondersi di eventuali malattie.

**5.4** L'utilizzo del tagliaripe, per casi particolari quali i margini di strade provinciali o comunali, dovrà essere preventivamente comunicato al Parco.



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
**Settore Vegetazione e Boschi**  
*Sviluppo sostenibile*  
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



**5.5** Le potature nei casi di pericolo ovvero in caso di ridotta visibilità di viabilità stradale o ferroviaria, potranno essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

**5.6 Capitozzatura.** La capitozzatura è consentita, secondo le corrette tecniche e le consuetudini locali, solo per i salici, i gelsi, il platano, il pioppo e il tiglio o per le piante già soggette a tale tipo di ceduzione.

**Art. 6**

**ALLONTANAMENTO DI PIANTE MORTE, SCHIANTATE O SRADICATE**

**6.1** L'asportazione di piante secche in piedi, sradicate, schiantate, è consentita in qualsiasi periodo dell'anno, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 6.3, previa comunicazione dell'intervento al Settore vegetazione e boschi del Parco del Ticino.

**6.2** Nel caso in cui un intervento di questo tipo comporti un'alterazione permanente dello stato dei luoghi (ad esempio piante morte in filare, piante isolate, piante d'alto fusto) dovrà essere obbligatoriamente prevista e autocertificata la sostituzione delle piante asportate, come previsto all'art 3.1.

**6.3** E' fatto divieto, nel periodo riproduttivo dell'avifauna, di tagliare piante, anche morte, che presentino nidi o evidenti cavità nel fusto utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio.

**Art. 7**

**DILUIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TAGLIO NEL TEMPO**

Per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari, ripe o piante isolate, i tagli e i conseguenti reimpianti dovranno essere graduati nel tempo e nello spazio (art. 7.B3.4 e 8.C.14 della D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983). Pertanto, fatto salvo quanto indicato al punto 3.1.1, per gli interventi che interessano contemporaneamente una superficie maggiore di ha 2, ovvero 400 metri lineari, occorre frazionare le operazioni di taglio in più annualità.

**Art. 8 SRADICAMENTO DELLE CEPPAIE E DANNEGGIAMENTO DELLE RADICI**

E' fatto divieto di sradicamento delle piante e di estrazione o trivellazione delle ceppaie, fatti salvi i casi di deroga previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.

E' fatto altresì divieto di danneggiamento degli apparati radicali con mezzi meccanici o chimici.



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
**Settore Vegetazione e Boschi**  
*Sviluppo sostenibile*  
*tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



**Art. 9**

**DEROGHE**

**9.1** Eventuali deroghe alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, potranno essere concesse dal Parco valutandone l'assenza di effetti permanenti sul paesaggio, qualora ricorrano le seguenti motivazioni:

- pericolosità per case, edifici o strade;
- opere di pubblica utilità;
- infestazioni parassitarie;
- manufatti idraulici.

**9.2** Il Parco potrà valutare le motivazione addotte anche in considerazione del contesto generale nel quale le presenze arboree sono inserite: la ricchezza o la carenza di altre presenze vegetative di valore analogo nelle altre aree della medesima proprietà o, secondariamente nelle aree limitrofe.

**9.3** Il Parco si riserva di stabilire prescrizioni o interventi compensativi qualora gli interventi autorizzati in deroga possano comportare il peggioramento qualitativo delle formazioni vegetali interessate.

**9.4** Nel caso di interventi in deroga da eseguire con urgenza per problemi legati alla sicurezza o alla pubblica incolumità, si potrà procedere immediatamente con seguente invio di comunicazione al Parco delle motivazioni con adeguata documentazione (es. fotografie).

**Art. 10**

**REGOLAMENTI COMUNALI DI GESTIONE DEL VERDE**

Il presente Regolamento si applica fatte salve prescrizioni più vincolanti, contenute in eventuali Regolamenti comunali di gestione del verde.

**Art. 11**

**REGIME SANZIONATORIO – CRITERI APPLICATIVI.**

**11.1** Ai fini del presente Regolamento, l'eliminazione o la distruzione di filari, siepi o piante isolate sono considerate alterazione permanente dello stato dei luoghi e come tali, sono soggette alle sanzioni di cui agli artt. 167 e 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

**11.2** Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, che porti al deterioramento delle caratteristiche ambientali o naturali di filari, siepi o piante isolate configura la fattispecie di cui all'art. 27 comma 1 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 e come tale, è soggetto alle sanzioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 della sopracitata legge regionale.



## Glossario

**ALTO FUSTO:** pianta nata da seme o di bosco dove la maggior parte delle piante presenti sono nate da seme.

**CAPITIZZAZIONE:** modello di trattamento che consiste nel taglio del fusto ad una certa altezza (es. 1,5 m); in corrispondenza del taglio la pianta emette polloni e reagisce con un ingrossamento dei tessuti detto "capitozza".

**CEDUO:** formazione vegetale in cui la maggior parte delle piante presenti si rinnovano per via agamica, cioè in genere "ricacciando" da ceppaia.

**CURE COLTURALI:** interventi di sostegno ai nuovi impianti per facilitarne e garantirne l'affrancamento.

**FILARI:** elemento lineare del paesaggio caratterizzato da specie arboree in sesto regolare o tendenzialmente regolare.

**MATRICINA:** fusto rilasciato dopo il taglio di un ceduo per uno o più turni successivi, allo scopo di disseminare e di sostituire, dopo il taglio, le ceppaie esaurite.

**POLLONE:** nuovo fusto che si origina da gemme situate presso la base di una pianta tagliata (ceppaia) o le radici, che quindi da origine a un ceduo.

**RIPE alberate, MACCHIE arboree, siepi:** elementi del paesaggio caratterizzati da specie arboree ed arbustive con densità minima di impianto di 50 piante ogni 100 ml (1 pianta ogni 2 ml).

**SPECIE ARBUSTIVE:** piante perenni, legnose, con rami e fusto che si dipartono da breve altezza, alte fino a 4-6 metri.

**SPECIE AUTOCTONE:** specie che facevano parte della flora originaria di una data zona prima della trasformazioni compiute dall'uomo.

**SPECIE ESOTICHE:** specie provenienti da altre regioni del globo o che, comunque, non facevano parte della flora originaria di una data zona.

**TIRASUCCHIO:** pollone generalmente prescelto fra quelli di minore sviluppo, rilasciato dal taglio di un ceduo al solo scopo di garantire la vitalità della ceppaia

**TURNO:** numero di anni che intercorre tra un intervento di taglio e il successivo.